



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 53 DEL 29/07/2011

<b>OGGETTO:</b>	REVOCA DELL'ORDINANZA n. 52 del 25.07.2011
-----------------	--

### IL SINDACO

**Visto** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE ed in particolare l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce *l'inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;*

**Visto** l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che dispone, “ 1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) *la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....c) revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)....omissis.....;*

**Visto** altresì l'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, “*Informazione al pubblico*” che dispone al comma 1°: *I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:.....c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;..... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”;*

**Visto** il Decreto 30 marzo 2010 concernente la “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

**Vista** l'Ordinanza n. 52 del 25.07.2011 con la quale veniva disposto “*in via cautelativa, IL DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, compreso tra 20 mt Nord e 20 metri Sud dall'ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati: n. 3 Casello FS Gimarra; n. 4 Via delle Nasse; n. 5 Ex Stella (Via dei Barchetti) n. 19 Via delle Breccie; n. 22 Bagni Marino; “Ponte Sasso Via Faà di Bruno n. 169” n. 23 Caravel (ex ignoto) n. 24 Imperial; “Hotel Imperial” n. 47 Parco Giochi, n. 25 Camping Gabbiano; n. 26 Spiaggia d'Oro; Hotel Spiaggia d'Oro n. 27 Via Faa' di Bruno (Tosca); “Hotel Tosca” n. 28 Chiesa SG S. Elena; “Via Faà di Bruno 24” n. 45 Piazza Faa' di Bruno; “Bagni Luca” n. 30 Confine Marotta; “Marotta Pensione Trieste” tra 50 mt Nord e 50 metri Sud dall'ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati: n. 17 Via Ruggeri “Sfioratore depuratore Sassonia Sud” n. 18 Via del Bersaglio”;*

**Vista** la nota ARPAM Prot. 31464 del 29.07.2011 (pervenuta via Fax), avente per oggetto “*Balneazione D. Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 - Invio risultati per revoca del provvedimento di chiusura*” con la quale si comunica “..... *In riferimento alla nostra precedente nota Prot.*

*n.0030832/25/07/2011/ARPAM/DDPU/P inviata al Sindaco di Fano in data 25/07/2011 si inviano, per gli eventuali tempestivi provvedimenti di revoca e l'informazione al pubblico, i risultati dei primi esiti analitici favorevoli successivi all'evento di inquinamento, rilevati nelle seguenti acque di balneazione del Comune di Fano, che attestano il ripristino della qualità delle acque. IT011041013004 pto. 31 - "150mt nord sottopasso Località Gimarra"; IT011041013009 pto. 36 - "Sfioratore Depuratore Sassonia Sud"; IT011041013010 pto. 37 - "Bersaglio/Fine Go Kart"; IT011041013011 pto. 38 - "Camping Madonna Ponte"; IT011041013021 pto. 62 - "Ponte Sasso Via Faà di Bruno n° 169"; IT011041013023 pto. 64 - "Hotel Imperial"; IT011041013024 pto. 65 - "Camping Gabbiano"; IT011041013025 pto. 66- "Via Faa di Bruno 88"; IT011041013026 pto. 67 - "Hotel Spiaggia d'Oro"; IT011041013027 pto. 68 - "Hotel Tosca"; IT011041013028 pto. 69 - "Via Faà di Bruno n° 24"; IT011041013017 pto. 47 - "Marotta Pensione Trieste" ;*

**Vista** la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;

**Visto** il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

**Visto** l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;

**Vista** la Legge n° 241/1990;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

### **LA REVOCA DELL'ORDINANZA n. 52 del 25.07.2011**

con la quale veniva disposto in via cautelativa, IL DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale *compreso tra 20 mt Nord e 20 metri Sud dall'ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati: n. 3 Casello FS Gimarra; n. 4 Via delle Nasse; n. 5 Ex Stella (Via dei Barchetti) n. 19 Via delle Brece; n. 22 Bagni Marino; "Ponte Sasso Via Faà di Bruno n. 169" n. 23 Caravel (ex ignoto) n. 24 Imperial; "Hotel Imperial" n 47 Parco Giochi, n. 25 Camping Gabbiano; n. 26 Spiaggia d'Oro; Hotel Spiaggia d'Oro n. 27 Via Faa' di Bruno (Tosca); "Hotel Tosca" n. 28 Chiesa SG S. Elena; "Via Faà di Bruno 24" n. 45 Piazza Faa' di Bruno; "Bagni Luca" n. 30 Confine Marotta; "Marotta Pensione Trieste" e tra 50 mt Nord e 50 metri Sud dall'ubicazione degli scolmatori di piena sotto evidenziati: n. 17 Via Ruggeri "Sfioratore depuratore Sassonia Sud" n. 18 Via del Bersaglio"*

## **DISPONE**

**LA RIMOZIONE DEI CARTELLI INDICANTI IL *DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO*** nelle zona oggetto dell'ordinanza n. 52 del 25.07.2011 da parte dell'ufficio segnaletica comunale

*Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica.*

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Capitaneria di Porto di Pesaro, Capitaneria di Porto di Ancona, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano, Concessionari delle spiagge interessate.

***Il Sindaco***  
***Stefano Aguzzi***

